

sulla distinzione tra la prima parte dell'articolo, nella quale sono indicate le cause che sono riconosciute tassativamente dalla legge come urgenti, e l'ultima parte che si riferisce a quelle che possono essere, per peculiari circostanze, riconosciute come urgenti.

Riguardo alla esemplificazione, tutte le legislazioni, anche quelle estere, contemplano la designazione dei così detti affari feriali, i quali sono precisamente quelle cause che per la loro intrinseca natura non permettono dilazioni.

Sulla opportunità quindi della esemplificazione non vi è da discutere. I magistrati stessi la invocano per avere una traccia circa il modo di regolarsi; diversamente sarebbero tormentati, assillati dalle contestazioni sul carattere più o meno di urgenza di ogni singolo affare.

La dichiarazione di urgenza generica, come vorrebbe l'onorevole Gallini, non sarebbe sufficiente, perchè urgenti possono essere cause dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo, nella smisurata congerie di esse. Invece, seguendo anche in questo il concetto delle legislazioni estere, la Commissione ha voluto che l'urgenza fosse precisata in modo tale che dalla ritardata decisione della causa potesse sorgere qualche pregiudizio. E il concetto seguito dalla Commissione e dal ministro corrisponde ai precedenti in questa materia.

Riguardo infine alla dichiarazione di urgenza, è evidente che non può essere fatta se non per altre cause, poichè l'articolo dice precisamente che in questi casi, cioè per altre cause, la dichiarazione è fatta dal presidente. Il che significa che per le cause indicate nella esemplificazione non c'è bisogno della dichiarazione di urgenza, perchè questa è già dichiarata dalla legge.

Confido quindi che gli onorevoli Benaglio e Tommaso Mosca non vorranno insistere nei loro emendamenti, i quali non contengono neppure nessuna modificazione sostanziale al concetto informatore dell'articolo, perchè il fatto che la urgenza della causa sia riconosciuta dal presidente o dalla legge, non ha importanza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

**NUVOLONI.** Io credo che sarebbe conveniente forse non attenerci all'esemplificazione così come è stata formulata. È utile che ci sia, perchè i magistrati abbiano una norma onde dichiarare urgenti determinate

cause; ma vi sono cause attinenti ad altri, a sfratti ed altre che possono non presentare il carattere di urgenza che con questo articolo ad esse si attribuisce.

Ora mi pare che si potrebbero conciliare le due tendenze di chi vuole e di chi non vuole fatta nell'articolo in discussione l'elencazione delle cause urgenti col sostituire, là dove è detto nell'articolo... « e le altre che presentino carattere di urgenza tale, ecc. » quest'inciso... « e le altre... *tutta volta che* presentino carattere di urgenza, ecc. ».

Mi pare che con questo si avrebbe il vantaggio della esemplificazione, in virtù della quale i presidenti potranno avere una norma, e d'altra parte si potrebbe ovviare all'altro inconveniente giustamente prospettato da alcuni colleghi, i quali temono che con questa elencazione di cause il periodo feriale, che si vuole oggi stabilire, venga a riuscire frustrato e ridotto ad una vana speranza ed attesa.

**AMICI GIOVANNI,** *presidente della Commissione.* Allora ci sarà l'esame del presidente.

**NUVOLONI.** Appunto. Se abbiamo fiducia nel magistrato, mi pare che possiamo deferirgli questa facoltà, di decidere esso volta per volta, quali sono le cause che, avuto ad ogni cosa l'opportuno riguardo, presentano carattere di urgenza.

Poi debbo fare un'altra domanda. Col l'attuale disegno di legge stabiliamo un periodo feriale di due mesi. Poco fa l'onorevole Giaracà domandava, a riguardo del primo articolo, se i pareri che si devono sentire sono i pareri di tutti i Consigli professionali. Non c'era ombra di dubbio per me; il ministro ha chiaramente risposto che si debbono sentire i pareri dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori.

Ma, se il periodo feriale lo dettiamo anche nell'interesse della classe dei procuratori, io domando: ci siamo preoccupati dei termini probatori? Se non si detta una disposizione che sospenda, per lo espletamento delle prove, per gli appelli, in periodo feriale i termini, in questi due mesi succederà che col timore che le sentenze si notificano non appena pubblicate e per non decadere dal diritto delle prove, il professionista non potrà con animo tranquillo prendersi quel riposo che pure riconosciamo doveroso. Lo scopo della legge sulle ferie verrebbe anche per questa ragione ad essere frustrato.